



Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842

Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI SORRENTO - CIG 68183421D1.

VERBALE N° 3 DEL 26.01.2017

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 12:20 si è riunita presso la sede della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, in Sorrento alla Piazza Antonino 1, nella Sala Consiliare al Primo Piano del Comune di Sorrento, la Commissione di Gara per "L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI SORRENTO" – Codice identificativo di gara CIG: 68183421D1, di cui alla iniziale Determina di indizione gara n° 1355 del 30.09.2016. La Commissione giudicatrice di gara è stata così costituita, giusta determina n. 1653 del 22.11.2016:

1. Presidente: Dott. Donato Samo;
2. Componente: Dott. Giulio Bifani;
3. Componente: Dott. Aniello Cacace.

In via preliminare si premette che in precedenza vi sono state due sedute la prima tenutasi in data 22.11.2016 e la seconda che si è tenuta in data 20.12.2016.


Nel corso di quest'ultima seduta si è proseguito nell'attività di esame della documentazione amministrativa previa preliminare riammissione con riserva della ditta EMMESSE in esecuzione del provvedimento cautelare della settima sezione del TAR Campania pubblicato in data 16.12.2016 e portato a conoscenza del Comune di Sorrento a cura dello stesso legale della medesima ditta, Avv. Daniele Marrama, con nota acquisita al protocollo generale del Comune al numero 0059032 in data 19.12.2016; Si è poi proceduto ad esaminare la documentazione (Busta A) degli altri due operatori economici rimasti da vagliare. Va segnalato, in forma di riassunto, che ad inizio di seduta del 20.12.2016 sono state mosse alcune osservazioni/contestazioni ad opera dell'Avv. Venanzio Pietro, legale della AMPS, riferite alla precedente ammissione dell'operatore economico Torquato Tasso, che sono state peraltro integralmente trascritte nel predetto verbale ed il cui contenuto qui, solo per brevità ed economia degli atti, si richiama ma non si allega; Dopo l'illustrazione delle predette osservazioni/contestazioni, l'Avvocato Sorrentino, anche a nome e di concerto con l'avvocato Antonio Di Leva, ha inteso formulare una propria dichiarazione per conto dell'ATI costituenda Cooperativa la Solidarietà/Penisola Sorrentina, con la quale ha sostanzialmente insistito, alla luce delle osservazioni svolte dalla concorrente A.M.P.S., per la immediata revoca dell'ammissione della Torquato Tasso e per la sua esclusione.

Dopo tali rilievi la Commissione, alla luce di quanto sopra sommariamente riportato, ha espresso la decisione di revocare il provvedimento di ammissione alla gara della cooperativa Torquato Tasso, riservandosi ogni pronuncia in merito all'ammissione e/o esclusione della stessa una volta approfonditi i temi oggetto di contestazioni.

Per dare seguito alle operazioni di gara si evidenzia che con avviso pubblico del 20.01.2017 pubblicato sul sito dedicato della CUC ed inviato per posta elettronica anche a ciascuno degli operatori economici concorrenti, si è fornita pubblica informazione in ordine alla convocazione dell'odierna pubblica seduta di gara.

Prima di comunicare le proprie determinazioni la Commissione procede a registrare la presenza o meno di ciascuno dei rappresentanti degli operatori economici concorrenti, come da seguente elencazione:

Piazza Sant'Antonino 1
80067 - Sorrento (NA)
Centralino: +39.081.5335111




Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842

- 1) Per la ditta A.M. Parking è presente il Sig. Cirella Gaetano nato il 30.08.1980 a Napoli, giusta delega ad egli conferita dal Dott. Arcangelo Sessa, nato a Napoli il 23.07.1969, quale amministratore unico della A-M- Parking s.r.l.;
- 2) Per la ditta Publiparking è presente il Dott. Paolo La Scala, nato ad Aversa il 24.03.1959 nella qualità di delegato;
- 3) Per la ditta Torquato Tasso, società cooperativa a r. l. è presente il legale rappresentante Sig. Ronca Alfonso nonché il legale della stessa società nella persona dell'avvocato Ippolito Matrone nato a Pompei il 22.10.1981, identificato con patente di guida NA 5410456L rilasciata dall'UCO di Napoli;
- 4) Per la ditta Emmesse s.r.l. è presente il Dott. Iacobbe Massimo, nato a Napoli il 16.03.1963 giusta delega ad egli conferita dal legale rappresentante della società Sig. Gianluca Ariante, nato a Cercola il 10.06.1974;
- 5) Per la Cooperativa Solidarietà è presente il rappresentante legale della cooperativa Sig. Gargiulo Guglielmo, nato a Piano di Sorrento l'11.12.1974 nonché i legali qui presenti, Antonio Maria Di Leva e Liberato Orsi;
- 6) Per la A.M.P.S. s.r.l. è presente il rappresentante della società Sig. Staiano Antonino, nato a Piano di Sorrento il 14.10.1964 assistito dall'Avvocato Pietro Venanzio, anch'egli qui presente;
- 7) Per la ditta Axess s.r.l. è presente l'Amministratore della società Sig. Vecchi Alberto, nato a Monza il 7.5.1965 nonché il legale Avv. Ceparano Gennaro, nato ad Aversa il 1.4.1981.

A questo punto la Commissione rende noto che in relazione alle osservazioni/contestazioni formulate dall'Avvocato Pietro Venanzio, il legale dell'operatore economico Torquato Tasso, Avv. Ippolito Matrone, ha prodotto e fatto pervenire proprie controdeduzioni con nota registrata al protocollo generale al numero 379 in data 03.01.2017 che verrà allegata, per trasparenza, al presente verbale.

Ad ogni modo, in riferimento a tutto quanto formulato e prodotto, la Commissione, attraverso il Presidente, comunica le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni/contestazioni riguardanti la ammissione/esclusione concernente l'operatore economico Torquato Tasso. In merito la Commissione, attraverso il Presidente, rende noto che le osservazioni/contestazioni mosse dall'avvocato Pietro Venanzio attengono, in buona parte, a giudizio dello stesso legale, alle asserite inibizioni a partecipare contemplate dall'articolo 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n° 50/2016. Con riferimento a tale normativa si fa presente che essa attiene alla circostanza "comunque da valutarsi da parte dell'organo competente" che l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali individuata da una sentenza di condanna sia pure non definitiva. Sulla scorta di tale assunto e tenuto conto che, allo stato, non risultano elementi e/o dati che possano attestare la sussistenza di una sentenza di condanna sia pure non definitiva concernente il caso prospettato, la Commissione ritiene che non sussistono le prospettate inibizioni di cui alle lettere a) b) e c) delle osservazioni/contestazioni, anche aggiungendo che, come accertato presso il competente ufficio legale dell'Ente, allo stato, non si è giunti, sia pure in forma di una sentenza di primo grado, ad una condanna dell'operatore economico concorrente Torquato Tasso.

Per quanto riguarda la circostanza riportata alla lettera d) delle osservazioni/contestazioni la Commissione ritiene di confermare il proprio operato in considerazione che è stata favorevolmente valutata l'attitudine allo svolgimento del servizio in appalto ritenendo ragionevolmente non escludibile un soggetto che svolge attività di parcheggio sia pure in forma privata che non ne determina una incapacità tecnica in quanto le forme di gestione di un parcheggio a pagamento pubblico o privato che sia non sono dissimili e, ciò, anche in assenza di espresse e contrarie indicazioni della disciplina di gara.



Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842

Le considerazioni e determinazioni suddette sono da ritenersi assorbenti delle richieste avanzate a carico della Torquato Tasso, da parte dell'o.e. La Solidarietà.

Prima di procedere ulteriormente la Commissione sempre attraverso il proprio Presidente, comunica le proprie determinazioni anche in ordine alla richiesta di esclusione avanzata dall'Avvocato Ippolito Matrone – legale della Torquato Tasso - nei confronti dell'A.T.I. La Solidarietà/Penisola Sorrentina, in occasione della richiesta di riammissione alla gara della propria assistita. Infatti il predetto legale, nell'ambito del proprio esercizio di spontanee controdeduzioni, nel formulare le proprie tesi a sostegno ed a supporto della richiesta di riammissione alla gara della Torquato Tasso – di cui alla nota registrata al protocollo generale al numero 379 in data 03.01.2017 - ha dal suo canto mosso rilievi circa l'ammissione della cooperativa La Solidarietà che sostanzialmente si basano sull'affermazione che i soggetti che si presentano in forma aggregata devono possedere corrispondenza tra quote percentuali di partecipazione e quote di esecuzione del contratto. In relazione a tale circostanza la Commissione evidenzia che la normativa di riferimento è quella di cui al Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo n° 50 del 18.04.2016 e, quindi, gli eventuali riferimenti e la giurisprudenza citata dal legale della ditta Torquato Tasso per supportare la propria tesi a base della richiesta di esclusione della Solidarietà, sono da ritenersi, allo stato, non del tutto pertinenti ed inconferenti con il nuovo assetto normativo, fermo restando naturalmente le possibili utilizzazioni delle e se consolidate acquisizioni giurisprudenziali.

In proposito si ricorda che il previgente codice degli appalti in un primo tempo aveva previsto, relativamente ai raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 37, comma 13 del decreto legislativo n° 163/2006, la seguente disposizione:

“13. I concorrente riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.”

Successivamente, tale comma è stato così sostituito:

“13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.”


(comma così modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, lettera a) della legge 135-2012)

Come si evince dalle disposizioni sopra riportate se è pur vero che la originaria prima formulazione stabilita con il comma 13 prevedeva la corrispondenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione del contratto e, quindi, la loro verifica di corrispondenza, con la successiva riformulazione del comma 13 ha sancito l'applicabilità di tale assunto soltanto con riferimento ai lavori, escludendo o ancor più precisamente, non prevedendo alcuna disposizione per la categoria dei servizi.

A sottolineare tale orientamento il legislatore del “163” ha poi del tutto abrogato tale comma 13 con l'articolo 12, comma 8 del D.L. 28.03.2014 n° 47 convertito in legge 23.05.2014, n° 80 ed anche il Consiglio di Stato, nell'Adunanza Plenaria del 28.08.2014 n° 27 ha confermato l'indirizzo, con particolare riferimento agli appalti di servizi, in base al quale non vige il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara.

Le disposizioni introdotte dal nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50-2016 e, in particolare, quelle di cui all'articolo 48, che ha il medesimo titolo del corrispondente vecchio articolo 37 “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici” non hanno statuito ulteriori o diverse prescrizioni di dettaglio e/o specifiche.

Per esaminare e valutare al meglio nel merito la questione oggetto di attenzione da parte della Commissione, si richiama il contenuto dell'articolo 48 del nuovo Codice il quale al comma 2 prescrive che “nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come



Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842

secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”;

A questo punto occorre osservare che la distinzione tra - e la stessa configurazione di - raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quella/e secondaria/e; la disciplina di gara, nella fattispecie in esame, non reca la suddetta distinzione, indicando quale oggetto dell'affidamento un unitario servizio “parcheeggio” di per sé non esercitabile con diversi moduli esecutivi pur potendo lo stesso essere naturalmente articolato in alcuni – ma pur semplici - segmenti attuativi;

La indicazione da parte degli operatori economici della distinzione del servizio non è altro che una modalità di ripartizione e sistema organizzativo di gestione dello stesso e risponde alla prescrizione di cui all’art. 48, comma 4, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”;

Si aggiunge che, allo stato, non ha alcun fondamento legale, per gli appalti dei servizi, il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di qualificazione dei soggetti raggruppati.

Per questi motivi la Commissione Giudicatrice ritiene di confermare l’Ammissione del raggruppamento nel quale la Cooperativa La Solidarietà è soggetto indicato mandatario in quanto, diversamente opinando, si andrebbe in aperto contrasto con il principio che con il vecchio Codice veniva definito con la locuzione “tassatività delle cause di esclusione”, sancito dall’articolo 46, comma 1 bis del Decreto legislativo n° 163/2006 che si trova ora replicato, sia pure in termini semplificati, nell’articolo 83, comma 8, secondo periodo, del nuovo Codice.


Si riporta il comma 1 bis dell’articolo 46 del 163:

“1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. **Dette prescrizioni sono comunque nulle.** (comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)

Si riporta anche il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n° 50-2016:

“I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. **Dette prescrizioni sono comunque nulle.**”

Dall’excursus legislativo si evince che la specifica nella distinzione che prima era originariamente sancita dal comma 13 dell’articolo 37 del vecchio Codice, poi del tutto abrogata con la legge 135/2012, non è stata in alcun modo introdotta nel nuovo Codice facendone conseguire una conferma in ordine all’ammissione del raggruppamento in trattazione dal momento che la mancanza, all’attualità dell’assetto normativo di settore, del precetto normativo sull’obbligo della necessità della corrispondenza in fase di selezione tra quota di partecipazione e quota di esecuzione nell’ambito specifico del campo dei servizi, e l’assenza di specifica esplicita disciplina di gara, non poteva e non può non condurre ad una ammissione al procedimento di gara del proposto raggruppamento in quanto, contrariamente, in questo caso, sarebbe esposta ad un giudizio di severa caducazione in sede di superiore controllo.



Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842

In conclusione la Commissione, in ragione di tutto quanto sopra dispiegato, nell'ambito delle proprie determinazioni, decide di **AMMETTERE** alla procedura di gara l'operatore economico Torquato Tasso e di confermare l'ammissione dell'A.T.I. La Solidarietà- soggetto mandatario e Società Cooperativa Penisola Sorrentina – soggetto mandante.

A questo punto si procede dunque a prelevare dalla cassaforte – ove sono stati custoditi ed allocati - i plichi di partecipazione per provvedere al prosieguo delle materiali operazioni di gara.

Si passa all'apertura di ciascuna delle buste B contenenti la proposta di progetto tecnico migliorativo predisposto da parte di ciascun concorrente compreso anche quello della ditta Emmesse, per il quale il TAR con Ordinanza Cautelare della settima sezione pronunciata nell'udienza della Camera di Consiglio del 10.01.2017 ha emesso ordinanza di sospensione degli atti impugnati e fissando la trattazione di merito del ricorso nell'udienza pubblica del 7.2.2017.

Si dà atto che ciascuna delle buste B è regolarmente integra.

Si procede all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" contenuta nel plico di partecipazione presentato dalla ditta A.M. Parking s.r.l. e si rileva che la stessa contiene la relazione tecnica riprodotta in dieci pagine oltre il foglio della carta d'identità di Sessa Arcangelo;

Ogni foglio della relazione viene siglato da ciascun commissario.

Continuando, si procede all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" contenuta nel plico di partecipazione presentato dalla ditta Publiparking s.r.l. e si rileva che la stessa contiene la relazione tecnica riprodotta in tredici pagine compresa la pagina di intestazione oltre il foglio della carta d'identità di Monti Luigi;

Ogni foglio della relazione viene siglato da ciascun commissario.

A questo punto proseguendo ininterrottamente nei lavori la Commissione procede all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" contenuta nel plico di partecipazione presentato dalla ditta Torquato Tasso Società Cooperativa A r.l. e si rileva che la stessa contiene la relazione tecnica riprodotta in dodici pagine oltre il foglio della carta d'identità di Ronca Alfonso;

Ogni foglio della relazione viene siglato da ciascun commissario.

Si passa poi all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" contenuta nel plico di partecipazione presentato dalla ditta Emmesse s.r.l e si rileva che la stessa contiene la relazione tecnica riprodotta in undici pagine;

Ogni foglio della relazione viene siglato da ciascun commissario.

Inoltre, si procede all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" contenuta nel plico di partecipazione presentato dall'A.T.I. Solidarietà Cooperativa Sociale arl in qualità di "mandataria" e dalla Penisola Sorrentina Società Cooperativa, quale "mandante" e si rileva che la stessa contiene la relazione tecnica riprodotta in dodici pagine;


Ogni foglio della relazione viene siglato da ciascun commissario.

Proseguendo nei lavori si provvede all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" contenuta nel plico di partecipazione presentato dalla ditta A.M.P.S. s.r.l. e si rileva che la stessa contiene la relazione tecnica riprodotta in dodici pagine, oltre quella della intestazione;

Ogni foglio della relazione viene siglato da ciascun commissario.

Si procede infine all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" contenuta nel plico di partecipazione presentato dalla ditta Axess s.r.l e si rileva che la stessa contiene la relazione tecnica riprodotta in dodici pagine oltre alle tre dell'intestazione e del sommario e quella del foglio della carta d'identità di Vecchi Alberto;

Ogni foglio della relazione viene siglato da ciascun commissario.



Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842

A questo punto, terminate le operazioni di apertura pubblica del contenuto delle buste B il Presidente dichiara, per il momento, esaurite le operazioni di sedute pubbliche dal momento che si passerà, appena possibile, in una o più sedute riservate, all'esame nel merito delle relazioni tecniche per l'attribuzione dei punteggi afferenti l'aspetto qualitativo, fermo restando che, ad esito e a conclusione di tali operazioni, si procederà ad una nuova convocazione in seduta pubblica, per rendere noto a ciascuno degli operatori economici l'attribuzione del punteggio qualitativo ottenuto e per l'apertura finale della busta economica da ciascun concorrente proposto ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio quantitativo, per chiudere la procedura di gara.

Per il presente provvedimento espressivo delle determinazioni adottate dalla competente Commissione Giudicatrice, il Presidente di concerto con gli altri due componenti la Commissione Giudicatrice, ne dispone e ne richiede, al competente ufficio URP, la sua integrale pubblicazione sia nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n° 50-2016 sia, in aggancio, nel Box della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, sul profilo di committente del Comune di Sorrento all'indirizzo web: www.comune.sorrento.na.it nell'apposito link che ha riportato e riporta la presente gara.

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in omaggio ai principi di pubblicità, trasparenza, informazione ed economia degli atti, si dà atto che agli operatori economici concorrenti sarà inviato a cura dell'Ufficio CUC, per e-mail, il presente verbale.




Si dà atto infine e si conferma che la ripresa delle consequenziali operazioni di gara in seduta non riservata verrà pubblicata, con avviso specifico, sul sito del Comune di Sorrento nell'apposito BOX dedicato della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina e lo stesso avviso verrà inviato naturalmente, per quanto di competenza e conoscenza, a ciascuno degli operatori economici concorrenti.


Il Presidente a fine operazioni dispone la riconservazione per la loro custodia dei plichi d'offerta nella cassaforte dell'Ufficio CUC dando atto che poi si procederà al prelievo dei soli progetti tecnico-migliorativi per l'effettuazione delle valutazioni di merito.

Al presente verbale si allega copia della nota protocollata al numero 379 in data 03.01.2017 a firma dell'Avvocato Ippolito Matrone.

Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Chiuso alle ore 13:00.

1. Presidente: Dott. Donato Samo:  _____;
2. Componente: Dott. Giulio Bifani:  _____;
3. Componente: Dott. Aniello Cacace:  _____;



Studio Legale Matrone
Via S.T.E. Cirillo n°3
80041 – Boscoreale (NA)
Tel. 081-353.47.02
Fax: 081-858.14.86

Spett.le Centrale Unica di Committenza
Penisola Sorrentina
Pec: cuc@pec.comune.sorrento.na.it

Spett.le Presidente della Commissione di Gara
Dott. Donato Sarno
Pec: dirigenteaffgencontabilita@comune.sorrento.na.it

Spett.le RUP
Istruttore Ufficio Patrimonio
Vincenzo De Martino
Pec: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it

OGGETTO: richiesta di riammissione alla gara per l'affidamento della concessione della gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel comune di Sorrento. Istanza in autotutela

Nell'interesse della Torquato Tasso scarl, in persona del l.r.p.t., dom.ta ai fini del presente atto presso lo studio legale dello scrivente in virtù di espresso mandato ai sensi di legge, con espressa richiesta di ricevere ogni comunicazione alla PEC: ippolito.matrone@ordineavvocatita.it

PREMESSO

- che, nella seduta del 20/12/2016, la S.V. provvedeva a revocare il provvedimento di ammissione alla gara della mia assistita sulla scorta delle dichiarazioni rese da parte dell'avv. Venanzio;
- che, nello specifico, e senza riportare quanto asserito dal Venanzio, deve riportarsi il dato testuale dell'articolo 80 comma 5 lett. c) nuovo Codice Appalti: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni... la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";

- che, relativamente al caso riportato dell'ATI Tasso CTP SpA, c'è da rimanere stupiti innanzi alla censura in esame, posto che:

a) l'ATI è soggetto giuridico diverso dalla partecipante: cosa che dovrebbe essere chiara anche al Venanzio, prim'ancora che alla commissione di gara;

b) il caso in esame riguardava la gara concernente il servizio di trasporto pubblico urbano di linea speciale riservato ai turisti, aggiudicata in favore della prefata ATI da parte del comune di Sorrento; l'escussione della polizza fu ampiamente superata non solo con un accordo tra le parti, ma anche, e soprattutto, con il rinnovo contrattuale del 16/03/2010. Dunque anche nel merito trattasi solo di una strumentalizzazione portata avanti dal Venanzio;

- che, con riferimento invece alla posizione del l.r.p.t. della Torquato Tasso scarl, il Venanzio ha evidentemente esagerato, e ne pagherà, giustamente, le conseguenze penali, in quanto:

a) il sig. Ronca Alfonso, in merito alla vicenda in esame, ha annullato sia al Tribunale del Riesame sia in Cassazione la misura cautelare richiesta dalla procura di Torre Annunziata e dal Gip presso il Tribunale medesimo; allo stesso tempo i provvedimenti giurisdizionali in parola hanno dimostrato l'assoluta infondatezza della contestazione penale;

b) il punto normativo cui fa riferimento il Venanzio attiene, in verità, alla gara in atto, e non a precedenti del Ronca (!!): dunque secondo il Venanzio il mio assistito starebbe cercando di influenzare la commissione (???).

In proposito si è in procinto di depositare rituale esposto alla A.G. contro l'avvocato Venanzio per le gravi affermazioni avanzate in sede di verbale del 20/12/2016;

- che, relativamente infine al possesso del requisito da parte della mia assistita di svolgimento dell'attività di parcheggio, si osservi quanto segue:

I) La Coop Tasso, per gestione di servizi analoghi nel triennio 2013-2015 per almeno 24 mesi senza contestazioni, ha dichiarato:

a) Servizio di parcheggio autovetture, autobus, ciclomotori e motocicli, servizio di carvalet, autorimessa autobus, sito in Sorrento (Na), alla Via S. Renato n. 15 con insegna "Terminal";

b) Servizio di parcheggio autovetture, ciclomotori e motocicli, sito in Sorrento (Na), alla Via Degli Aranci 139 con insegna "Garage Tasso";

- in proposito va detto che il disciplinare di gara parla di servizi analoghi, e dunque il servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento su aree private (e non pubbliche) esercitato dalla Coop Tasso è analogo a quello oggetto dell'appalto;

II) tra l'altro suddetti servizi, essendo soggetti a rilascio di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, sono passibili anch'essi di contestazione da parte della stessa amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di parcheggio pubblico a pagamento, nei casi in cui il titolare/gestore del servizio effettui l'attività autorizzata difformemente alla normativa vigente in materia e agli eventuali regolamenti comunali;

III) a conforto di quanto sopra sovrviene, altresì, quanto riportato dalla S.A. nella risposta al quesito 4 del FAQ n.1: nello specifico, alla domanda: "Laddove indicate aver svolto il servizio nell'ultimo triennio senza contestazioni cosa è inteso per



contestazione ?", la S.A. rispondeva in tale guisa: "le contestazioni si riferiscono a gestioni di servizi di parcheggi pubblici per i quali sono stati avviati procedimenti di contestazione per non aver svolto il servizio così come indicato in eventuali capitolati". Appare dunque evidente che la risposta al quesito 4 del FAQ n.1, stante il riferimento a capitolati, potrebbe far intendere che la gestione di servizi di parcheggio sia solo quella in concessione o in appalto; invero, l'utilizzo da parte della S.A. dell'eccezione "eventuali" riferita alla presenza o meno di un capitolato rafforza quanto richiesto dal disciplinare in merito ai servizi analoghi, confermando che le contestazioni si riferiscono a quei procedimenti concernenti il mancato svolgimento del servizio, a prescindere dalla presenza o meno di un capitolato e, di conseguenza, dal fatto che l'attività di servizio di parcheggio sia su un' area di proprietà pubblica o privata;

CONSIDERATO

- che, in verità, dovrebbe comprendersi per quale motivo il Venanzio avanza simili strumentalizzazioni nei confronti della mia assistita in modo così superficiale e grottesco, tra l'altro utilizzando non eventuali documenti e/o indizi a corredo, bensì meri articoli di giornali locali, a mò di pettegolezzo;
- che, allo stesso tempo, appare davvero assurda, altresì, la decisione della S.A., fondantesi su simili argomentazioni;
- che quanto appena esposto delinea l'assoluta infondatezza della revoca disposta da parte della S.V., con necessaria riammissione della mia assistita alla gara de qua;

TENUTO CONTO

- che l'operato della S.A. appare ancora più dubbio laddove si evidenzia quanto espletato in favore della ATI "La Solidarietà", la quale non aveva indicato, nelle relative dichiarazioni, le parti e relative percentuali di servizio, ma solo una mera partizione delle aree di parcheggio facenti parte della gara;
- che, in tal caso, il G.A. ha avuto modo di chiarire che: "È necessaria la corrispondenza sostanziale, già nella fase dell'offerta, tra le quote di partecipazione all'ATI e le quote di esecuzione delle prestazioni, costituendo la relativa dichiarazione requisito di ammissione alla gara e non contenuto di obbligazione da far valere solo in sede di esecuzione del contratto. Lo scopo di tale obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione ed esecuzione è quello di consentire alla Stazione Appaltante di conoscere preventivamente il soggetto incaricato di eseguire le prestazioni e la loro misura percentuale, al fine di rendere più spedita l'esecuzione del rapporto, individuando ciascun responsabile; di agevolare la verifica della competenza dell'esecutore in rapporto alla documentazione di gara; di prevenire la partecipazione alla gara di imprese non qualificate. Tale obbligo di dichiarazione in sede di offerta riguarda tutte le tipologie di A.T.I. (costituite, costituende, verticali, orizzontali) per tutte le tipologie di prestazioni (scorporabili o unitarie, principali o secondarie) e per tutti i tipi di appalti (lavori, servizi e forniture) indipendentemente dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 07/06/2016, n. 6527);
- che la lettura del giudice amministrativo chiarisce l'errore in cui è incorsa la S.A., a nulla rilevando il dato testuale dell'art. 48 comma 4 Codice Appalti, se non nell'ottica di cui sopra;
- che, ad onor del vero, la S.A. alla FAQ n°5 aveva dato la seguente risposta in merito: "trattandosi di unica prestazione, nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante in misura

almeno pari alla percentuale di partecipazione/esecuzione": dapprima la stazione appaltante si allineava all'insegnamento del G.A.; di poi ha ammesso l'ATI in parola nonostante quanto appena esposto.

- che, dunque, l'ATI in parola va esclusa dalla competizione.

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto, la scrivente ditta, come sopra rapp.ta e difesa

CHIEDE

Alla S.V. l'immediata rimessione della mia assistita alla gara de qua in virtù della manifesta strumentalità e fallacia delle asserzioni dell'avv.to Venanzio.

Contestualmente si chiede l'esclusione della ATI "La Solidarietà" per i motivi di cui sopra.

Boscoreale, lì 02/01/2017

avv. Ippolito Matrone

